



F.A.Q amministrative

1. Un Comune ci chiede di aderire all'aggregazione, riservandosi però la possibilità di recedere in corso d'opera, nel caso riscontrasse una comprovata non convenienza economica del progetto. Visto che l'art. 4, comma 6 del Bando prevede che *"L'aggregazione deve mantenere invariate le proprie caratteristiche (numero ed entità degli Enti aggregatisi, entità del soggetto capofila) in tutte e tre le azioni"*, è possibile accettare l'adesione a questa condizione, posto che comunque sarà garantita per l'aggregazione il numero minimo di 15 Comuni appartenenti allo stesso territorio provinciale? Se, in corso d'opera, l'aggregazione dovesse scendere al di sotto della soglia del 15 comuni, il progetto è soggetto a revoca (totale o parziale)?

**RISPOSTA:** Come riportato nell'art. 11 comma 8 del Bando a pena di revoca del contributo (da intendere intero ammontare del contributo concesso) per tutta la durata del progetto devono essere mantenuti e garantiti i requisiti previsti per l'ammissibilità. Le variazioni nella tempistica, di progetto, gli ingressi, recessi o sostituzioni dei soggetti dell'aggregazione sono ammissibili previa valutazione della CTV che accerterà che la modifica non sia di natura tale da alterare in modo sostanziale il progetto approvato, non permetta più di mantenere i requisiti minimi previsti dal bando o in generale non rispetti quanto previsto dal bando. Come specificato al comma 5 dell'art. 15, le modifica afferenti alla composizione dell'aggregazione possono riguardare i partner che non rivestono la funzione di capofila e devono comunque garantire i requisiti di ammissibilità.

2. Con riferimento alla compilazione della domanda attraverso la piattaforma SIU, si chiede se nella sezione *"Partecipanti"*, per ciascun Comune della costituenda aggregazione sia sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici previsti dalla apposita scheda oppure sia necessario anche l'inserimento del legale rappresentante (e di tutti i dati relativi), posto che ciascun legale rappresentante sarà comunque individuato dall'allegato A5.

**RISPOSTA:** Per i comuni dell'aggregazione è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici previsti dalla scheda in SIU.

3. Il SAD di Vicenza è composto dalla provincia di Vicenza (Capofila), il Comune di Vicenza e Pasubio Tecnologia Srl (*Società in house completamente pubblica, partecipata dei principali Comuni dell'Alto Vicentino*). Capofila dell'aggregazione che parteciperà al Bando non sarà la Provincia di Vicenza ma il Comune di Schio, che ha oltre 39.000 abitanti ed è socio di maggioranza di Pasubio Tecnologia. Provincia di Vicenza e Comune di Vicenza faranno comunque parte dell'aggregazione che parteciperà al Bando. La domanda riguarda la valutazione *"Entità del capofila e della compagine"*. Il capofila non fa parte del SAD ma l'aggregazione comprende tutti i soggetti del SAD, escluso naturalmente Pasubio Tecnologia che non risponde ai requisiti di cui all'art. 4 comma 1 del Bando. Tuttavia, il Comune di Schio è socio di maggioranza del SAD. Il punteggio previsto per tale compagine quale è?

**RISPOSTA:** Come indicato nell'art. 12 del Bando (*Griglia di Valutazione A.1.1*) nel caso in cui il soggetto capofila non faccia parte del SAD il punteggio previsto è zero. Per ottenere 15 punti è necessario che si verifichino entrambe le condizioni: Il capofila fa parte di un SAD e l'aggregazione include tutti i suoi componenti.

4. Il Comune di Schio può entrare a fare parte del SAD prima della presentazione della domanda? Se sì, che atto deve presentare?

**RISPOSTA:** Per essere valutata l'adesione al SAD deve esserci al momento della presentazione della domanda di sostegno. La composizione del SAD dovrà essere dimostrata attraverso l'atto costitutivo (o altra documentazione idonea) e eventuali modifiche della compagine dovranno essere dimostrate con idoneo provvedimento secondo quanto previsto dai regolamenti dell'ente aderente.



5. Molti Comuni stanno richiedendo importanti informazioni tecniche e amministrative per valutare con cognizione di causa l'adesione all'aggregazione. Al fine di svolgere al meglio questa attività di comunicazione e di contatto diretto, riteniamo sarebbe utile una proroga della scadenza del Bando. Ciò consentirebbe di raggiungere e informare un maggior numero di potenziali Comuni, soprattutto quelli di piccole dimensioni. A nome degli altri membri del SAD e del Comune di Schio sono quindi a chiedere una proroga della scadenza, anche di una decina di giorni, proroga che però dovrebbe esserci comunicata quanto prima.

**RISPOSTA: La richiesta di proroga della scadenza è stata sottoposta all'attenzione della Direzione regionale competente, la quale non ritiene necessario prorogare la chiusura dei termini di presentazione delle domande per il bando di cui in oggetto, prevista per il 15 luglio 2020. E' in corso un dialogo con i Comuni/Province potenziali beneficiari, e non sono emerse criticità tali che richiedano una proroga per la chiusura dei termini.**

6. Al fine di compilare l'allegato 5 "Schema di dichiarazione d'impegno a costituire aggregazione" si chiede se è possibile raccogliere le firme digitali dei legali rappresentanti di ciascun comune singolarmente. In tal modo, il documento riporterebbe la firma del capofila del SAD e, ogni pagina successiva, la firma e il timbro dei diversi comuni.

**RISPOSTA: L'Allegato 5 può essere firmato digitalmente in due modalità: un unico documento che includa la firma digitale del capofila e di tutti i componenti dell'aggregazione oppure più dichiarazioni di impegno a costituire aggregazione firmate dal soggetto capofila e da ogni singolo componente dell'aggregazione.**

7. Si chiede gentilmente una specifica in relazione all'art. 14 punto h). Si chiede se il mantenimento della destinazione d'uso di eventuali investimenti in infrastrutture o investimenti deve essere mantenuta per 3 anni dopo la fine del progetto (2+3) o per 5 anni (2+5).

**RISPOSTA: La destinazione d'uso degli investimenti deve essere mantenuta per 5 anni dalla conclusione dell'intervento (2 anni durata del progetto + 5 anni destinazione d'uso).**

8. L'Unione dei Comuni del Miranese (composta dai Comuni di: Martellago, Mirano, Noale, Salzano e Spinea) ci chiede di aderire all'aggregazione. Posto che all'aggregazione di cui sarà capofila la Città metropolitana di Venezia hanno già dato adesione singolarmente i Comuni di Mirano, Noale e Salzano, è possibile accettare l'Unione come ulteriore ente facente parte dell'aggregazione? Se sì, come va conteggiata in relazione ai requisiti minimi da bando? I LEDD devono essere realizzati per l'Unione così come per i singoli Comuni?

**RISPOSTA: L'Unione dei Comuni essendo un ente ai sensi del Titolo II, Capo V del testo Unico degli Enti Locali può far parte dell'aggregazione. Tuttavia non può essere conteggiata in sostituzione di un Comune che come chiaramente indicato nel comma 2 dell'art. 4 del bando devono essere almeno 15 e appartenenti allo stesso territorio provinciale. Come indicato nell'art. 6 comma 2 lettera b) l'aggregazione dovrà distribuire nuovi servizi digitali (LEDD) ad almeno 15 Enti Locali (Unione e/o Comune) e dovrà garantire che almeno un nuovo LEDD venga utilizzato da almeno 15 Enti (Unione e/o Comune).**

9. In piattaforma SIU nella lista delle voci di spesa selezionabili per l'azione 2.2.1, non compare assieme alla voce "servizi di cloud computing" il "piano di migrazione", così come indicato all'art. 6 p.1 lett. d). Si chiede se è comunque da intendersi compreso, poiché trattasi di servizio professionale specifico.

**RISPOSTA: Le spese relative al piano di migrazione devono essere caricate nella voce di spesa "Servizi di cloud computing" in SIU.**

10. In fase di inserimento della domanda nella piattaforma SIU, viene chiesto il caricamento della documentazione probatoria della presenza di 40 server: i server indicati in questa fase sono vincolanti? Cioè devono poi essere effettivamente quelli che saranno poi consolidati, oppure saranno possibili variazioni, e se sì in che termini?

**RISPOSTA: Le variazioni al progetto sono ammissibili così come previsto dall'art. 15 del bando. Per cui una eventuale variazione dei server da consolidare è possibile purché venga garantito il rispetto dei requisiti previsti dal bando. Si precisa che, come previsto dall'art. 15 comma 6 del bando, le variazioni vanno convogliate in massimo quattro richieste nel periodo di realizzazione e non possono essere effettuate nei tre mesi antecedenti la data di conclusione del progetto.**

11. Considerato che, come si evince dal bando Art. 16, comma 7 a) sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione del bando (quindi il 8 maggio 2020), chiediamo quale sia l'esatta dicitura ovvero quali sono tutte le indicazioni necessarie da apporre in ogni singola fattura ai fini della rendicontazione che si intende imputare alle attività di progetto che si avvierebbero prima della presentazione della domanda di contributo e comunque successive all'8 maggio 2020.

**RISPOSTA: Tutti i giustificativi di spesa dovranno riportare oltre a CUP e CIG anche la dicitura "Spesa finanziata con fondi POR FESR 2014-2020 - Azione 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 (a seconda dell'azione di riferimento)" (Art. 16 del bando). Inoltre il giustificativo di spesa dovrà essere il più possibile analitico e descrittivo in modo da poter chiaramente identificare il bene/servizio acquistato. Si ricorda che come previsto dall'art. 8 comma 2 del bando non saranno considerate ammissibili le spese di consulenza effettuate nei 12 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno connesse alla progettazione dell'intervento proposto.**

12. Nel caso di forma associativa già riconosciuta - nel nostro caso la Provincia di Belluno ed il Consorzio BIM Piave Belluno, già riconosciuto CST dalla Regione Veneto con proprio atto nel 2005 - contestualmente alla domanda di partecipazione, l'atto con cui è costituita, può essere ritenuto lo Statuto della Provincia unitamente allo Statuto del Consorzio BIM? Si ritiene, infatti, che in questo caso, poiché partecipano tutti i Comuni appartenenti di Belluno, non sia necessario l'impegno a costituire aggregazione come richiesto dall'allegato A5.

**RISPOSTA: La forma associativa che partecipa al bando deve essere unica e composta da almeno 15 comuni. Può essere sufficiente lo statuto del Consorzio solamente se, oltre a tutti i comuni adente all'aggregazione, anche il Capofila del Progetto ne fa parte e se al suo interno è espressamente indicato che tra i compiti/obiettivi rientrano anche quelli individuati dal bando. In alternativa potrebbe essere sufficiente una convenzione tra Capofila e Consorzio (in rappresentanza di tutti i Comuni partecipanti) finalizzata alla realizzazione del progetto presentato.**

13. Al punto del bando 4 art.5, si parla di "presentazione di tre domande", in realtà la domanda di proposta progettuale è unica e prevede i punti 4.1; 4.2 e 4.3 relative alle tre azioni previste. E' un'interpretazione corretta?

**RISPOSTA: Le domande di sostegno da presentare tramite la piattaforma SIU sono 3: una a valere sull'azione 2.2.1, una a valere sull'azione 2.2.2 e una a valere sull'azione 2.2.3. La proposta progettuale (Allegato A1 del Bando) è unica per le tre azioni e deve essere allegata in SIU con la domanda di sostegno dell'azione 2.2.1.**

14. La nostra aggregazione prevede la migrazione dei server presso il DC del SAD. Poiché però alcuni comuni della aggregazione sono già consolidati in questo Data center si chiede, alla luce dell'art. 4, comma 6 e in analogia a quanto previsto all' art.4, commi 9 e 10 se - mantenendo l'aggregazione invariate le proprie caratteristiche in tutte e tre le azioni - tali comuni non contribuiranno al conteggio dei requisiti di ammissibilità per l'azione 2.2.1, ma potranno essere conteggiati per le Azioni 2.2.2 e 2.2.3.





**RISPOSTA: l'interpretazione è corretta: i Comuni appartenenti alle Aree Urbane selezionate per l'attuazione dell'Asse 6 (elencati al comma 9 dell'art. 4 del bando) possono essere parte dell'aggregazione ma non possono essere beneficiari dell'Azione 2.2.2. ma solamente delle Azioni 2.2.1 e 2.2.3. Di conseguenza non possono essere conteggiati per il raggiungimento dei requisiti di ammissibilità previsti per l'azione 2.2.2. ma solamente per le Azioni 2.2.1. e 2.2.3.**

15. In relazione alla Vs. Risposta alla Faq tecnica n. 6 del 19/06 u.s., si chiede di precisare per tutte le azioni del bando, se sono ammesse le spese a "canone" considerate entro la durata di progetto, sia nel caso di acquisto di licenze, che per servizi erogati in modalità SaaS o in IaaS classificabili appunto come quote d'uso/canone per il periodo di progetto.

**RISPOSTA: le spese di canoni non sono ammissibili solo quando trattasi di spese di ordinaria gestione, qualora invece facciano riferimento ad acquisti inerenti all'output minimo da raggiungere (come nel caso di acquisti di licenze per nuovi servizi digitali per quanto riguarda l'azione 2.2.2) sono considerate ammissibili.**

16. In linea con quanto previsto dal Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021, l'Amministrazione comunale ha intrapreso un percorso di migrazione in cloud del proprio datacenter, armonizzando le soluzioni PaaS/SaaS proposte dai fornitori delle principali procedure applicative in uso e una soluzione IaaS gestita autonomamente dai Servizi Informatici del Comune. Nel corso dell'estate 2020 il Comune effettuerà la migrazione in cloud delle succitate procedure. Essendo una spesa sostenuta dopo la pubblicazione del Bando, mi aspetto che ci siano tutte le condizioni affinché questa sia ammissibile nell'ambito dell'azione 2.2.1. La succitata attività sarà pertanto specificatamente prevista nella domanda di contributo. Poiché il progetto verrà portato a termine precedente all'assegnazione dell'eventuale contributo, sono a chiedervi qualche consiglio su come impostare il progetto, in modo tale da avere una ragionevole certezza che questo possa essere finanziato con i fondi del Bando.

**RISPOSTA: le spese citate, se effettuate dopo la pubblicazione del Bando sul BURV come descritto, possono essere considerate ammissibili ai fini del finanziamento (art. 16 comma 7 a).**

17. Presumo che la "data di conclusione del progetto" definita nell'art. 7 del Bando corrisponda alla data di assegnazione del contributo + 24 mesi. Quindi, se il contributo fosse assegnato ipoteticamente il 15/11/2020 significa che posso rendicontare i servizi di cloud computing fino al 15/11/2022?

**RISPOSTA: la data di conclusione del progetto corrisponde alla data di pubblicazione nel BUR del Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di approvazione della graduatoria + 24 mesi (art. 14 lettera a). La data presunta di pubblicazione della graduatoria è il 27/11/2020, pertanto è possibile rendicontare le spese sostenute indicativamente fino al 27/11/2022.**

#### F.A.Q. TECNICHE

1. Con riferimento all'articolo 6, comma 2 lettera d): "migrazione dei server (tramite il piano e la successiva migrazione) verso un Centro Elaborazione Dati – CED di un Soggetto Aggregatore Digitale (secondo i requisiti di cui all'Allegato A7) e/o il CED della Regione Veneto e/o verso un Community Cloud (SPC);" si chiede se l'esplicita previsione del "Community Cloud" escluda la possibilità di ricorrere ai servizi "Public Cloud" (come ad esempio quelli previsti dalla gara Consip in corso <https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/aq-public-cloud-iaas-e-paas>).



**RISPOSTA: No.** Come noto dalle Linee Guida AgID, l'esplicita previsione del "Community Cloud" non esclude la possibilità di ricorrere ai servizi "Public Cloud".

2. Si chiede anche di chiarire cosa si intende con "L'aggregazione proponente dovrà rendere disponibili i 6 LEDD di carattere trasversale, almeno 2 LEDD di carattere verticale (vedi Allegato A6) e almeno 1 nuovo LEDD realizzato sulla piattaforma regionale MyP3"; in particolare è corretta l'interpretazione di "rendere disponibili" con l'inserimento nel catalogo dei servizi offerti dall'aggregazione dei LEDD indicati in modo che gli Enti interessati possano utilizzarli?

**RISPOSTA: Rendere disponibili significa che l'impegno dichiarato nel progetto sarà di pianificare e finanziare attività per mettere nelle condizioni tutti i 15 comuni di poter utilizzare almeno: 6 LEDD di carattere verticale; 2 di carattere trasversale; 1 nuovo realizzato sulla piattaforma MyP3. (vedi risposta 6 delle FAQ Tecniche pubblicate sul sito regionale (<https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=4645&fromPage=Elenco&high=2.2.1>)).**

3. Si chiede di fornire lo stato di attuazione della nuova infrastruttura tecnologica-organizzativa di scambio dei dati e dei servizi esposti dal sistema regionale "Veneto Api Management", evoluzione del circuito regionale di interoperabilità e cooperazione applicativa denominato CRESCI. Inoltre si chiede di precisare quali saranno gli standard tecnologici di riferimento per circuito di interoperabilità regionale al fine di poter definire le azioni della proposta progettuale e relativo cronoprogramma.

**RISPOSTA: L'evoluzione del circuito CRESCI si orienta verso un ecosistema multitenants e multiplatform che prevede la disponibilità di due API management:**

- **WSO2 API Manager, soluzione Open Source per implementare soluzioni di API Management negli ambiti di Hybrid Cloud;**
- **Amazon API Gateway, già presente sul catalogo AgID dei servizi Cloud qualificati per la PA.**

**Il modello Multi-Platform dal punto di vista tecnologico comprende:**

- **Unico API Store, con "processo e standard" per fruizione di API dell'ecosistema (tipo di user, tipo di dato e tipo di utilizzo consentito per l'utilizzo delle API di interesse)**
- **Developer Portal, portale unico per gli sviluppatori, che consenta il processo di pubblicazione di nuovi servizi interni ed esterni e la dichiarazione dei livelli di servizio gestiti dall'API che si intende attestare sulla Dorsale**
- **Un "orchestratore" multi-platform che rappresenta il punto unico di governo**
- **Marketplace di API di utilità locale, regionale, nazionale, pubblico-privato**

**Gli standard di riferimento sono quelli indicati da AgID che prevedono la graduale dismissione delle PdD, la salvaguardia di quanto sviluppato in passato (SOAP) e nel caso di nuovi progetti e la realizzazione di nuovi servizi lo sviluppo a microservizi e API Rest. Inoltre le API sviluppate dovranno rifarsi alle migliori pratiche di gestione, prevedendo in particolare:**

- **tracciabilità delle diverse versioni delle API, allo scopo di consentire evoluzioni non distruttive (versioning)**
- **documentazione coordinata con la versione delle API (documentation)**
- **pacchetti software per l'interfacciamento con i servizi di terze parti (SDK).**

4. Con riferimento all'articolo 6 comma 2 lettera c) del bando, dove si richiede: "...coinvolgendo almeno 8 nuovi Comuni nel circuito dell'interoperabilità...", si chiede se l'integrazione di un nuovo servizio per un Comune che avesse già aderito al circuito Cresci possa contribuire al numero minimo di 8 o siano necessarie almeno 8 nuove adesioni.



**RISPOSTA: La prima opzione. L'integrazione di un nuovo servizio (questa è la condizione) per un Comune che avesse già aderito al circuito Cresci contribuisce al numero minimo di adesioni previste dal bando.**

5. Sono finanziati i costi del trasferimento dei server anche in modalità SAS (o altre modalità, compreso l'acquisto di infrastruttura dedicata) o solo quelli in modalità IaaS?

**RISPOSTA: Il bando non specifica le modalità di trasferimento dei server, dunque possono essere considerate ammissibili entrambe.**

6. Con riferimento all'Articolo 4 comma 4 dell'Allegato A alla DGR n. 557 del 05 maggio 2020 che prevede la presenza di almeno 40 server all'interno delle aggregazioni richiedenti il finanziamento, in ragione della risposta alla Domanda Tecnica n.1 pubblicata nella FAQ n.1 del 19 giugno 2020, si chiede di specificare se nel computo relativo al numero di server debbano essere considerati esclusivamente i server fisici presenti all'interno delle strutture Provinciali/Comunali partecipanti o se possano invece essere computate anche le Macchine Virtuali presenti nella Sala Macchine dell'Ente.

**RISPOSTA: Nel computo relativo al numero di server possono essere considerati sia i server fisici che le Macchine Virtuali presenti all'interno dell'aggregazione partecipante.**

7. Nell'azione 2.2.2 con riferimento specifico al nuovo LEDD da rendere disponibile oltre ai 6 di carattere verticale e ai 2 di carattere trasversale, si chiede:
- a) se il nuovo LEDD debba obbligatoriamente essere realizzato sulla piattaforma MyP3;

**RISPOSTA: non necessariamente.**

- b) se per nuovo LEDD si intenda un LEDD non previsto nell'allegato A6;

**RISPOSTA: no, per "nuovo" LEDD si intende un LEDD che prima dell'avvio del progetto non era in dotazione all'Ente. Si può trattare di un LEDD previsto nell'Allegato A6, oppure, nel caso in cui l'aggregazione proponente intenda raggiungere il risultato utilizzando altri sistemi diversi da quelli messi a disposizione da Regione del Veneto, si dovranno garantire servizi di uguale o superiori caratteristiche (art. 6 comma 2b).**

- c) se ad esempio l'iter di richiesta di emissione di PASS BLU per i cittadini portatori di handicap da utilizzarsi nell'ambito dello "ZTL network" possa essere computato ai fini del nuovo LEDD.

**RISPOSTA: no, per il conteggio del nuovo LEDD può essere considerato solo un servizio digitale che nella sua interezza non fosse precedentemente in utilizzo nell'Ente di riferimento. Una nuova specifica del servizio non può intendersi come "nuovo LEDD".**